



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 120/13

Lussemburgo, 26 settembre 2013

Sentenze nelle cause C-189/11 Commissione / Spagna, C-193/11
Commissione / Polonia, C-236/11 Commissione / Italia, C-269/11
Commissione / Repubblica ceca, C-293/11 Commissione / Grecia, C-296/11
Commissione / Francia, C-309/11 Commissione / Finlandia e C-450/11
Commissione / Portogallo

Stampa e Informazione

Le disposizioni del regime speciale dell'IVA applicabili alle agenzie di viaggio non si limitano ai casi di vendita di viaggi ai viaggiatori e si estendono alle vendite a qualsiasi cliente

La Corte respinge in tal modo nella loro interezza i ricorsi della Commissione contro la Polonia, l'Italia, la Repubblica ceca, la Grecia, la Francia, la Finlandia e il Portogallo e accoglie parzialmente il ricorso contro la Spagna

La Commissione europea ha proposto una serie di ricorsi per inadempimento nei confronti di otto Stati membri per inosservanza degli obblighi loro imposti dalla direttiva che disciplina il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹. I ricorsi riguardano il regime speciale delle agenzie di viaggio.

Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Repubblica ceca

La Commissione ritiene che il regime speciale delle agenzie di viaggio sia applicabile soltanto in caso di vendita di viaggi ai viaggiatori. Essa addebita a questi Stati membri di avere autorizzato l'applicazione di tale regime in caso di vendita di viaggi a qualsiasi tipologia di clienti.

Con le sue sentenze odierne, la Corte riconosce che esistono divergenze particolarmente significative tra le versioni linguistiche della direttiva, giacché talune utilizzano il termine «viaggiatore» e/o il termine «cliente», talvolta alternando l'utilizzo dei medesimi da una disposizione all'altra.

La Corte ricorda che in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione dell'Unione dev'essere interpretata in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui costituisce un elemento. La Corte ritiene che l'approccio che consiste nell'applicare il regime speciale a qualsiasi tipologia di clienti sia quello maggiormente in grado di raggiungere gli obiettivi del regime. Infatti, esso consente alle agenzie di viaggio di beneficiare delle norme semplificate indipendentemente dalla tipologia di clienti ai quali forniscono le prestazioni, favorendo al contempo una ripartizione equilibrata delle entrate tra gli Stati membri. Inoltre, la Corte ha già interpretato il termine «viaggiatore» attribuendogli un senso più ampio di quello di consumatore finale.

Pertanto, considerando che le disposizioni del regime speciale non si limitano ai casi di vendita di viaggi ai viaggiatori, la Corte respinge nella loro interezza i ricorsi della Commissione contro la Polonia, l'Italia, la Repubblica ceca, la Grecia, la Francia, la Finlandia ed il Portogallo.

Spagna

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1-118).

Per quanto riguarda la Spagna, in primo luogo la Corte respinge il ricorso della Commissione, nella parte in cui addebita a tale Stato, così come agli altri sette Stati membri, di aver autorizzato l'applicazione del regime speciale in caso di vendita di viaggi a qualsiasi tipologia di clienti.

In secondo luogo la Commissione sostiene che la normativa spagnola è contraria al diritto dell'Unione, nella parte in cui esclude dal regime speciale le vendite di viaggi organizzati da tour operator ma effettuate da agenzie dettaglianti.

La Corte ritiene che tale censura sia fondata, poiché una simile esclusione dall'ambito di applicazione di tale regime speciale non è affatto prevista dalla direttiva.

In terzo luogo la Commissione deduce che, contrariamente al diritto dell'Unione, la normativa spagnola consente all'agenzia di viaggio, previa consultazione con il cliente, di indicare in fattura, alla voce «importo IVA incluso nel prezzo», una percentuale definita del prezzo IVA inclusa, che è ritenuta a carico del cliente e che quest'ultimo è legittimato a detrarre.

La Corte rileva che una tale detrazione non è affatto prevista dal regime speciale delle agenzie di viaggio. Il principio del diritto a detrazione dell'IVA riguarda l'imposta che ha gravato a monte sui beni o servizi impiegati dal soggetto passivo per le necessità delle sue operazioni soggette ad imposta. Per garantire la neutralità dell'IVA, l'importo dell'imposta detratta deve corrispondere esattamente all'importo dell'imposta dovuta o assolta a monte. Pertanto, considerando che la normativa spagnola riguarda non già l'importo esatto dell'IVA che ha gravato i servizi ottenuti dal soggetto passivo, bensì un importo stimato sulla base dell'importo globale da esso pagato, la Corte dichiara che tale normativa non è compatibile con il metodo di calcolo dell'IVA né con le norme sul diritto a detrazione previste dalla direttiva. Ne risulta altresì che l'indicazione, in fattura, di un importo corrispondente ad una percentuale del prezzo totale fatturato non corrisponde alle norme relative al contenuto delle fatture di cui alla direttiva.

La Corte afferma inoltre che la normativa spagnola, consentendo l'eventuale detrazione soltanto nel caso in cui i servizi siano forniti in Spagna, comporta una discriminazione in base alla cittadinanza, incompatibile con il sistema comune dell'IVA.

In quarto luogo la Corte risponde all'argomento della Commissione secondo il quale le disposizioni spagnole che prevedono la possibilità di determinare la base imponibile del margine di utile delle agenzie di viaggio in modo globale non hanno fondamento giuridico nella direttiva.

La Corte conferma che, nel settore delle agenzie di viaggio, la base imponibile dev'essere determinata riferendosi a ciascuna prestazione di servizi unica fornita dall'agenzia di viaggi e non in modo globale.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-189/11](#), [C-193/11](#), [C-236/11](#), [C-269/11](#), [C-293/11](#), [C-296/11](#), [C-309/11](#) e [C-450/11](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582